

XPRO

Contenuto riservato agli utenti iscritti alla community di Citynext.it

CITY NEXT

La riforma 2024 del Codice della Strada

Gli aspetti operativi di cui alla circolare ministeriale 20 dicembre 2024

A cura di **Sergio Bedessi**

citynext.it



Indice

Premessa	3
Uno sguardo complessivo alla riforma	4
Le ambiguità e i dubbi interpretativi	5
Le modifiche alla definizione e alla classificazione delle strade	6
Le modifiche alla regolamentazione della circolazione	7
Modifiche al capitolo Velocità	12
Sanzioni più pesanti per handicap e corsie riservate	14
La sospensione “breve” della patente di guida	15
Le modifiche alla guida in stato di ebbrezza	18
Guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti e psicotrope	19
Modifica al Codice Penale	21
Le nuove possibilità di accertamento senza contestazione immediata	23
Il nuovo quadro della micromobilità elettrica	25
Conclusioni	26



Premessa

Nel presente documento vengono analizzati solamente i **punti essenziali della riforma del codice della strada** attuata con L. 177/2024, quelli **con risvolti immediatamente operativi per gli organi di polizia**, il tutto anche alla luce della circolare interpretativa del Ministero dell'interno in data 20 dicembre 2024. Vengono quindi **volutamente tralasciate alcune modifiche sulle materie di nullo o pochissimo impatto operativo**.



Uno sguardo complessivo alla riforma

Con **legge 25 novembre 2024, n. 177** «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» **si è provveduto a modificare ben quarantotto articoli del codice della strada, aggiungendone inoltre uno.**


Si sono inoltre modificati **tre articoli del codice penale**, tutta l'area normativa della **micromobilità elettrica** (monopattini), effettuando inoltre modifiche su molte altre norme.

La L. 177/2024 è strutturata in cinque titoli, ognuno dei quali inerente una specifica tematica, con i primi quattro suddivisi a loro volta in capi e costituita, nel complesso, da trentasei articoli, il tutto strutturato secondo il seguente schema.

La legge di riforma è intervenuta su tutti i Titoli del codice della strada ma in particolare sul Titolo V (Norme di comportamento).

Titolo V C.d.S.
Norme di comportamento
Articoli da 140 a 193

Articoli Modificati dalla L. 177/2024
142, 143, 145, 147, 148, 150, 153, 154, 158,
173, 175, 176, 177, 182, 186, 187, 188, 193



Le ambiguità e i dubbi interpretativi

Molte, purtroppo, le **ambiguità lessicali** che non facilitano l'interpretazione delle norme della riforma.

Solo per portare un esempio si pensi alla nuova definizione di "corsia ciclabile per doppio senso ciclabile" prevista dall'art. 3 C.d.S., comma 12-ter: **«Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane idonea alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i veicoli.»**.

Si intende una corsia dove le biciclette possono circolare in ambedue i sensi?

Oppure si intende una corsia dove le biciclette possono circolare nella direzione opposta rispetto al più generale senso di marcia della specifica carreggiata?

Altrettanti i **dubbi interpretativi**.

Per esempio, riprendendo la stessa definizione e considerato l'**art. 1 c. 75-quinquies della L. 27 dicembre 2019, n. 160** («I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies-quinquies, sono equiparati ai velocipedi.») e il successivo c. **75-undecies** («È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente

la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano.») **viene da chiedersi se i monopattini possano o meno circolare appunto sulla "corsia ciclabile per doppio senso ciclabile"**.

Del resto la stessa circolare interpretativa, a testimonianza che **le nuove norme non sono chiare** neanche per l'estensore della stessa, apre con «Ogni singola modifica, anche quella apparentemente marginale relativa a singole parole o concetti, dà avvio ad una **semplificazione normativa** ...» per proseguire però con l'opposta considerazione: «Attesa la **complessità di talune tematiche** ... si suggerisce una **particolare cautela nell'affrontare alcuni aspetti operativi, ...**».

Per questo dal punto di vista operativo è bene **agire con la necessaria ponderazione**.

Le modifiche alla definizione e alla classificazione delle strade

In relazione agli art. 2 e 3 C.d.S. la legge di riforma:

- sostituisce integralmente il punto E-bis (STRADE URBANE CICLABILI) del comma 3 dell'art. 2 C.d.S. di fatto eliminando alcune caratteristiche di questo tipo di strada;
- Abolisce la «casa avanzata» art. 3 C.d.S., c. 1, numero 7-bis, sostituendola, nei fatti, da una «zona di attestamento ciclabile»;
- ridefinisce la corsia ciclabile (art. 3 C.d.S., c. 12-bis);
- Definisce la «zona ciclabile»;
- ridefinisce la «corsia ciclabile per doppio senso ciclabile».

Le modifiche alla regolamentazione della circolazione

Con le modifiche all'art. 6 C.d.S. si provvede a istituire la nuova «**zona a traffico limitato territoriale**» (art. 6 c. 1-sexies - abbreviabile in ZTLT) e adottabile alle seguenti condizioni:

- le strade sulle quali istituire la ZTLT devono essere di tipo diverso da quelle di tipologia A o B;
- le strade non devono essere già soggette a disciplina più restrittiva ai sensi dell'art. 7 C.d.S.;
- in caso di istituzione della ZTLT si devono assicurare adeguate condizioni di circolazione e di sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alla stessa;
- la proposta di istituzione deve essere adottata sentito il Prefetto o i Prefetti competenti per territorio.

Si apre quindi alla possibilità di **controllo degli accessi alla ZTLT tramite sistemi automatici**, così come a un **nuovo controllo dinamico** (ma non automatico) interno alla ZTLT tramite strumentazioni a bordo di veicoli.

Con le modifiche all'art. 7 C.d.S. **si rivede la disciplina della sosta nei centri abitati e il correlato sistema sanzionatorio.**

In particolare:

- si prevede la **sosta per carico e scarico delle "cose"**, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, e luoghi comunque connessi alle reti di trasporto pubblico, quindi aprendo alla possibilità di istituire appositi spazi a uso non solo da parte di veicoli adibiti a trasporto merci;
- si regolarizzano le **fasce di sosta laterali alla sede stradale** per l'uso come parcheggi a pagamento;
- rimandando peraltro ad apposito decreto, si **sancisce la necessità di precisazioni sulle modalità di riscossione del pagamento del parcheggio**, sulle caratteristiche, sulle modalità costruttive e sui criteri di installazione e manutenzione dei dispositivi di controllo nonché sui limiti massimi per le tariffe;
- si prevede infine un **bilanciamento complessivo fra aree adibite a sosta libera e aree a pagamento.**

Le nuove regole sulle sanzioni per sosta limitata e il recupero della tariffa in caso di sosta a pagamento

Con riferimento al sistema sanzionatorio correlato alla sosta:

- si precisa che è possibile sanzionare nuovamente dopo che sono trascorse 24 ore dal primo verbale (attenzione: non dalla mezzanotte del giorno successivo, ma dopo 24 ore dal primo verbale, con l'evidente difficoltà di sapere quando il precedente è stato redatto, dal momento che non è detto sia stato lasciato un preavviso);
- si specifica la sanzione dovuta per il superamento dei limiti temporali di sosta, con un particolare calcolo della sanzione;
- si prevede il recupero della tariffa non corrisposta in caso di parcheggio a pagamento, senza però specificare se tale recupero della tariffa debba poi essere riversato all'eventuale gestore oppure no o, comunque, essere diversamente imputato in bilancio;

SOSTA VIETATA

una sanzione ogni 24 ore (non alla mezzanotte!) - vale anche per i casi seguenti

SOSTA OLTRE I LIMITI DI TEMPO

- € 26 - € 102 moltiplicato il numero di periodi INTERI di tempo
- Esempio - se il tempo massimo di sosta era 1 ora
 - >>1 ora e 50 minuti = € 26 (si paga solo € 26 perché è trascorso solo un intero periodo di tempo)
 - >> 2 ore e 10 minuti = € 52 (si paga il doppio perché sono trascorsi due periodi interi di tempo)
- Il tutto fino a massimo 4 volte la sanzione quindi € 104

SOSTA PER TEMPO LIMITATO SENZA SEGNALARE ORARIO DI INIZIO

Art. 157 - c. 6 / 8 - € 42 - € 173 [non oggetto di modifica]

SOSTA NON PAGATA (C. 15 ART. 7)

€ 42 - € 173 + recupero tariffa intero giorno (sanzione «maggiorata di un importo pari alla tariffa corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l'accertamento»)

SOSTA PAGATA INSUFFICIENTE (c. 15 art. 7)

- **Supero entro il 10% del tempo** >> nessuna sanzione - nessun recupero
- **Supero fra il 10% e il 50% del tempo** >> sanzione ridotta al 50% quindi € 21 - € 86,50 - recupero tariffa dell'intero giorno
- **Supero oltre il 50% del tempo** >> sanzione piena quindi € 42 - € 173 - recupero tariffa dell'intero giorno

ATTENZIONE

TUTTI GLI IMPORTI (COMPRESO IL RECUPERO TARIFFA) SONO SOGGETTI ALLA RIDUZIONE DEL 30% SE CORRISPONDI ENTRO 5 GIORNI - PER PERIODO SI INTENDE UN GIORNO (ambidue i concetti sono specificati nella circolare)



In modo simile alla sosta si provvede per la **sanzione in caso di superamento del limite temporale relativamente alla circolazione in zona a traffico limitato tariffata**, così come per il recupero della relativa tariffa, secondo il seguente schema.

ZTL TARIFFATA

una sanzione ogni 24 ore (non alla mezzanotte!) - vale anche per i casi seguenti

TARIFFA NON PAGATA (C. 14bis ART. 7)

€ 83 - € 332 + recupero tariffa intero giorno (sanzione «maggiorata di un importo pari alla tariffa corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l'accertamento»)

TARIFFA PAGATA INSUFFICIENTE (c. 14ter art. 7)

Supero entro il 10% del tempo

nessuna sanzione - nessun recupero

Supero fra il 10% e il 50% del tempo

sanzione ridotta al 50% quindi € 41,50 - € 166,00 - recupero tariffa parte non pagata

Supero oltre il 50% del tempo

sanzione piena quindi € 83 - € 332 - recupero tariffa parte non pagata

ATTENZIONE

TUTTI GLI IMPORTI (COMPRESO IL RECUPERO TARIFFA) SONO SOGGETTI ALLA RIDUZIONE DEL 30% SE CORRISPONDI ENTRO 5 GIORNI (specificato nella circolazione)

Altre modifiche alla circolazione nei centri abitati

La legge di riforma adotta inoltre altre modifiche alla circolazione nei centri abitati, in particolare:

- **possibilità di circolazione in senso opposto, per i velocipedi**, rispetto al senso di marcia della strada a senso unico;
- **deroga dalla installazione di segnaletica in caso di divieti e limitazioni alla circolazione con carattere di urgenza, con carattere prescrittivo di altri mezzi di informazione utilizzati per mettere a conoscenza i cittadini dei provvedimenti;**
- **previsione di «zone ciclabili»**, ove può essere esclusa o limitata la circolazione di altri veicoli.

con le modifiche all'art. 42 c. 2 si prevede che divengano «segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati ad impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli».

Sempre intervenendo sul Titolo II del codice della strada, con una modifica al c. 6 dell'art. 45 si **stabilisce l'obbligo di verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica**, cosa prima prevista, per gli strumenti di controllo della velocità, solamente a livello di circolare ministeriale.

In questo modo si va in qualche modo a sanare un aspetto spesso materia di contenzioso: la **verifica di funzionalità e di taratura degli strumenti utilizzati dagli organi di polizia stradale per il controllo della velocità**.

Le modifiche alle norme sulla segnaletica stradale e gli obblighi relativi agli strumenti di controllo della velocità

Grazie all'inserimento, all'art. 41 del C.d.S., di un nuovo comma 19bis **si rende prescrittiva, a tutti gli effetti, la segnaletica su pannelli a messaggio variabile**, mentre

Luci accese per i velocipedi?

Modificando l'art. 68 C.d.S. si sostituisce l'elencazione dei casi nei quali i dispositivi di segnalazione dei velocipedi devono essere funzionanti, con un rinvio all'art. 152, c. 1 da leggersi in congiunzione con l'art. 153 c. 1.

Non è ben chiaro se in questo modo, mancando un riferimento preciso, **i velocipedi** si debbano equiparare a ciclomotori e motocicli, e quindi **hanno l'obbligo di tenere le luci accese anche di giorno nei centri abitati**, oppure agli altri veicoli (che hanno quest'obbligo solo fuori dei centri abitati), al di là dell'obbligo, per tutti, di tenerle accese da mezz'ora dopo il tramonto del sole e mezz'ora prima del suo sorgere, oltre che nei casi di scarsa visibilità e negli altri casi particolari specificati (gallerie, nebbia,

caduta neve, ecc.).

Si propende per la **prima ipotesi** anche perché altrimenti le modifiche effettuate non avrebbero senso logico dal momento che le semplici dotazioni erano già previste dal codice e il regolare funzionamento ne derivava logicamente.

persona, in funzione di istruttore, di età non superiore a 65 anni, munita di patente, conseguita da almeno 10 anni, valida anche per categoria superiore.

L'apparato sanzionatorio rimane inalterato (sanzione pecuniaria da euro 165 a euro 660, sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 2 a 8 mesi).

Con le modifiche all'art. 122 C.d.S.:

Limitazioni per i neopatentati e nuove disposizioni per le esercitazioni di guida

Viene **ridefinita la disciplina della limitazione alla guida per i neopatentati** con:

- **innalzamento del 50% del rapporto tra peso e potenza** relativo ai veicoli per i quali è interdetta la guida: per gli autoveicoli, fino a 75 kW/t e, per i veicoli di categoria M1 (destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente), anche elettrici o ibridi plug-in, fino a 105 kW;
- **l'estensione del divieto a 3 anni** dal rilascio della patente.

I limiti di potenza non si applicano quando il neopatentato consegua una patente di categoria superiore, permanendo inoltre le precedenti esenzioni e quindi:

- veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, in presenza dell'invalide;
- neo-patentato accompagnato da

- si prevede che le **esercitazioni senza istruttore di scuola guida siano possibili solamente dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna e portando con sé la certificazione** rilasciata dall'autoscuola che comprova l'assolvimento di tale obbligo;
- si specifica il **divieto di trasportare passeggeri** in caso di autorizzazioni per conseguire patenti di categoria AM, A1, A2 e A (prima il divieto non era esplicitato formalmente), a meno che il passeggero non abbia funzione di istruttore;
- si prevedono **sanzioni specifiche** (da euro 100 a euro 300) in relazione alle nuove disposizioni.

Modifiche al capitolo Velocità

La L. 177/2024 con gli art. 4 e 10 va a modificare l'art. 142 («Limiti di velocità») C.d.S.; va ricordato che **tale articolo disciplina i limiti di velocità individuati in relazione alla tipologia di strada e alla categoria di veicoli**, che possono peraltro essere fissati in modo diversa dagli enti proprietari della strada, anche per esigenze contingenti.

L'attuale previsione sanzionatoria è suddivisa in quattro fasce, in relazione alla velocità misurata rispetto a quella consentita:

- di non oltre 10 km/h (comma 7);
- di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h (comma 8);
- di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h (comma 9);
- di oltre 60 km/h (comma 9-bis).

Come già anticipato la modifica apportata all'art. 45 c. 6 C.d.S. ha inserito nello stesso comma un periodo che prevede **l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica**.

Limiti di velocità

Per tipo di strada
Limiti massimi in assoluto

**Imposti dall'ente
proprietario della strada**
Minimi e massimi

Per tipo di veicolo



Con l’inserimento del nuovo comma 6-ter in caso di più violazioni ai limiti di velocità, accertate con dispositivi di controllo automatico, si potrà avere una sorta di “cumulo”, applicando, ove più favorevole, la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo.

Questo a patti che si tratti di illeciti commessi su tratti di strada che ricadono nella competenza del medesimo ente e nell’arco temporale di un’ora.

Da notare che:

- **l’unificazione deve essere richiesta dal trasgressore entro 120 giorni** dalla notificazione del primo verbale informando il comando che ha accertato la violazione più grave (potrebbe essere anche lo stesso) che si intende estinguere inviando una richiesta formale;
- **il pagamento della sanzione più grave aumentata di un terzo deve essere effettuato entro 100 giorni** dalla notificazione della sanzione più grave o quella notificata per prima (se sono uguali), anche in più di una volta, comunque entro i 100 giorni;
- in caso di pagamento già effettuato di più verbali oggetto di unificazione **il trasgressore potrà chiedere il rimborso;**
- **il trasgressore deve inviare una richiesta**

di archiviazione ai comandi che hanno accertato le violazioni diverse da quella più grave da estinguere, allegando la prova del pagamento della sanzione più grave aumentata di un terzo così come la prova del pagamento delle spese di accertamento e notificazione per i verbali dei quali si chiede l’archiviazione;

Introducendo un ulteriore periodo al comma 8 dell’art. 142 C.d.S. si prevede in caso di **ripetizione, nell’anno, della violazione relativa a eccesso di velocità contenuto fra i 10 km/h e i 40 km/h, commessa all’interno del centro abitato, una sanzione pecuniaria da euro 220 a euro 880**, aumentata rispetto a quella “standard” (da 173 a euro 694), accompagnata sempre dalla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Sanzioni più pesanti per handicap e corsie riservate

Tramite una serie di modifiche all'art. 158 C.d.S. si **appesantiscono le sanzioni pecuniarie e accessorie previste in relazione ai divieti di sosta e di fermata negli spazi riservati per la sosta dei veicoli a servizi di persone con disabilità e negli spazi e corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e dei mezzi del trasporto pubblico locale.**

In particolare:

- per la sosta vietata negli **spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide** e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli, si prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 165** a euro 660 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e **da euro 330** a euro 990 per i restanti veicoli;
- per sosta vietata (c. 1 lettera f)) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle **aree di intersezione e in prossimità delle stesse, negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus** e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di

piazza (c. 2 lettera d)), **nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici** (c. 2 lettera h), è prevista la sanzione amministrativa da **euro 87** a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da **euro 165** a euro 660 per i restanti veicoli.

- Infine per la sosta vietata in tutti i casi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis) e h-ter), e del comma 2 lettera i) (si tratta delle aree pedonali urbane) sanzione da **euro 41** a euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da **euro 87** a euro 344 per i restanti veicoli.

La sospensione “breve” della patente di guida

Il nuovo art. 218-ter introduce il nuovo istituto della sospensione della patente in relazione al punteggio posseduto, definibile per semplicità espositiva “**sospensione breve**”.

Tale sospensione **consegue alla violazione di alcune norme di comportamento elencate in modo tassativo nello stesso articolo 218-ter**, quando commesse con veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, da conducenti che hanno il **punteggio della patente di guida inferiore a 20**.

Le violazioni sono le seguenti:

a) violazioni concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto collocati fuori dei centri abitati (art. 6, c. 4, lett. b);

b) circolazione contromano (articolo 143, c. 11);

c) mancato rispetto della precedenza (art. 145, c. 10);

d) prosecuzione della marcia malgrado il semaforo rosso (art. 146, c. 3);

e) comportamento non conforme ai segnali del passaggio a livello (art. 147, c. 5);

f) sorpasso a destra, mancata corretta esecuzione della manovra di sorpasso,

impossibilità di eseguire il sorpasso, sorpasso dei tram, sorpasso di velocipedi senza rispettare la distanza laterale di ml 1,50 (art. 148, c. 9-bis e c. 15, per la violazione dei commi 2, 3 e 8);

g) mancato rispetto della distanza di sicurezza tra veicoli nei casi da cui derivi un incidente e gravi danni ai veicoli (art. 149, c. 5);

h) esecuzione di manovre come, ad esempio, inversione di marcia, cambio direzione o corsia, retromarcia (art. 154, c. 7, e c. 8, per la violazione dei commi 1 e 3);

i) mancato uso del casco protettivo per veicoli a due ruote (art. 171, c. 2);

l) mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini, o alterazione o ostacolo del normale funzionamento degli stessi, art. 172, c. 10 e 11.

m) **uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante, ovvero uso di cuffie sonore** (art. 173, c. 3-bis);

n) superamento della durata di guida o incompleto riposo giornaliero per un tempo

superiore al 20%, superamento dei limiti dei tempi di guida settimanale o incompleto riposo settimanale per un periodo superiore al 20%, circolazione durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio per eseguire i riposi prescritti (art. 174, c. 6, 7, terzo periodo e c. 11, ultimo periodo);

o) effettuazione della retromarcia sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio; uso scorretto della corsia di accelerazione e mancata precedenza da parte di chi si immette nel flusso della circolazione; sosta o fermata vietata su carreggiate, rampe e svincoli; mancata accensione delle luci di posizione durante la sosta; mancato utilizzo del triangolo in caso di sosta forzata d'emergenza (art. 176, c. 1 lett. b) c. 2 lett.), c. 5, 7 e 8);

p) circolazione con un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,50 g/l (art. 186-bis, comma 2) per conducenti per i quali vige la prescrizione di alcool zero;

q) comportamento dei conducenti verso i pedoni nei casi di mancata precedenza ai pedoni e mancata precedenza alle persone invalide che attraversano la strada (art. 191, c. 4).

Nello schema seguente si riportano i presupposti, la durata e sinteticamente la procedura relativa alla "sospensione breve".

Presupposti

- Al momento dell'accertamento, dalla visura dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve risultare che la patente del trasgressore ha un punteggio inferiore a 20.
- L'identificazione del trasgressore nel momento in cui è stata commessa la violazione.

Durata

- 7 giorni se il punteggio è inferiore a 20 ma pari almeno a 10.
- 15 giorni se il punteggio è inferiore a 10.
- mbedue le durate di sospensione sono raddoppiate in caso di incidente stradale.

Procedura

- La sospensione breve decorre dal giorno del ritiro della patente, ed è applicata direttamente dall'organo di polizia procedente che deve trattenere la patente ritirata, per riconsegnarla all'interessato al termine del periodo previsto.
- Il verbale di contestazione è l'unico documento nel quale viene formalizzata l'applicazione della "sospensione breve".

La circolare ministeriale precisa che la **“sospensione breve”** è **applicabile indipendentemente dalla redazione del verbale di accertamento** per una delle infrazioni previste, citando il caso di incidente stradale nel quale il verbale viene redatto successivamente ai rilievi.

Tale versione è in evidente contraddizione con quanto precisato alla stessa circolare in un punto successivo, in particolare che è il verbale di contestazione l'unico documento nel quale può essere formalizzata la **“sospensione breve”**.

Il comma 5 dell'art. 218 ter prevede l'applicazione delle disposizioni dell'art. 218, commi 1 e 2, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in quanto compatibili, e dunque la **possibilità del rilascio del permesso di guida**, per determinate fasce orarie per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici.

Il rilascio del permesso è **a cura dell'ufficio o comando dal quale dipende l'agente accertatore**, al quale ufficio o comando andrà formulata, entro il termine di 15 giorni dalla data del ritiro della patente, la richiesta. Al rilascio, peraltro subordinato al fatto che dalla violazione contestata non sia derivato un incidente, provvede il responsabile del comando o ufficio stesso; nel provvedimento

devono essere indicate le fasce orarie in cui l'interessato è autorizzato alla guida, che non possono comunque superare le tre ore al giorno. Il periodo di sospensione della patente è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondando per eccesso.

Da notare che **l'istituto della sospensione breve si applica anche ai titolari di patente rilasciata all'estero non con il provvedimento di inibizione alla guida ma con il ritiro materiale della patente.**

Infine l'introduzione del decimo e undicesimo periodo dell'art. 218 che è propedeutica all'applicazione del nuovo istituto della sospensione breve quando esso concorre con la sospensione prevista dall'art. 173, comma 3-bis.

In questo caso la trasmissione della patente alla Prefettura per l'adozione del provvedimento di sospensione prevista dal comma 3-bis dell'art. 173 deve avvenire alla scadenza del periodo di sospensione breve prevista dall'art. 218-ter.

Le modifiche alla guida in stato di ebbrezza

L'art. 1 della L. 177/2024 introduce nel reato contravvenzionale di guida sotto l'influenza dell'alcool, **due disposizioni supplementari al comma 9 dell'art. 186 C.d.S.**

- **2 anni**, nel caso della contravvenzione di ebbrezza intermedia;
- **3 anni**, nel caso della contravvenzione di ebbrezza grave;

Da notare che **niente è cambiato in relazione alle fasce dei tassi alcolemici** da considerare in relazione alla guida in stato d'ebbrezza.

decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna.

Riguardo le modifiche il **nuovo comma 9-ter prevede che sulla patente di chi sia stato condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza** di cui al comma 2, lett. b) art. 186 (tasso alcolemico da 0,81 a 1,5 g/l) e guida in stato d'ebbrezza di cui al comma 2, lett. c) art. 186 (con tasso alcolemico da 1,51 g/l in su) **siano apposti sulla patente i codici armonizzati unionali n. 68 e n. 69** che riferiscono alle seguenti limitazioni di guida:

Per consentire l'adeguamento della patente alle prescrizioni conseguenti alla condanna, il Prefetto dispone anche la misura cautelare della revisione della patente, ai sensi dell'art. 128 C.d.S..

Il nuovo comma 9-quater prevede:

- codice **68**, "Niente alcool", il conducente non può guidare dopo aver assunto qualunque quantitativo di alcol;
- codice **69**, "Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", **il conducente può guidare solo veicoli dotati del dispositivo che impedisce l'avviamento del motore nel caso in cui il proprio tasso alcolemico sia superiore a zero.**

- **l'aumento delle sanzioni amministrative e penali** per tutti i gradi di intensità di ebbrezza **nei confronti del conducente titolare di patente già gravata dalle indicazioni restrittive di cui ai codici 68 e 69** che sia sorpreso alla guida con tasso alcolemico maggiore di zero;
- **il raddoppio delle sanzioni penali nel caso di alterazione o manomissione del dispositivo alcolock.**

La prescrizione permane a seconda della gravità del reato per un periodo di almeno:

Guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti e psicotrope

Il precedente reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.) viene a essere **profondamente modificato dalla legge di riforma**, con ben undici modifiche, la più importante delle quali è che **il nuovo reato si concretizza semplicemente per l'aver assunto** (in qualche momento nel recente o più remoto passato – e le sostanze stupefacenti e psicotrope sono rilevabili per un tempo anche molto lungo) sostanze stupefacenti o psicotrope anche senza effetto sulla condotta di guida.

Viene quindi **abolito il nesso fra l'assunzione di una sostanza e l'effetto di alterazione sull'organismo**, bastando la mera assunzione di una sostanza stupefacente o psicotropa.

A questo punto **anche chi assume ansiolitici, antidepressivi e antidolorifici si troverà condannato per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope**, a nulla valendo il fatto che tali assunzioni, prescritte con ricetta medica, non abbiano avuto alcun effetto sui requisiti psico-fisici per la guida.

Al di là di questo **cambiano le modalità di accertamento**, fra l'altro abolendo il precedente comma 2-bis che rimandava a un decreto ministeriale mai emesso, con il risultato di bloccare i controlli a meno di non avere a disposizione, su strada, personale sanitario.

Il **nuovo comma 2-bis** prevede che gli organi di polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possano, **direttamente sul luogo del controllo stradale, sottoporre i conducenti al prelievo** – da effettuarsi secondo le direttive da impartirsi dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Salute (che per ora non sono state adottate) – **di un campione di fluido del cavo orale** sul quale effettuare accertamenti da parte di laboratori certificati, secondo le regole tecniche previste per gli accertamenti di tossicologia forense.

Quanto sopra nei casi di:

- **esito positivo dello screening** propedeutico (previsto dal comma 2 art. 187 C.d.S.);
- quando si abbia **"ragionevole" motivo** di ritenere che il conducente si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze;
- **incidente stradale**.

Confermata dal nuovo comma 5-bis la **possibilità** per gli organi di polizia stradale, al fine di **impedire al conducente la prosecuzione della condotta di guida**, di disporre, ai sensi dell'art. 216 C.d.S., **il ritiro precautelare della patente** – da depositarsi presso il Comando – **per un periodo massimo di 10 giorni, qualora l'esito degli accertamenti** (di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5) **non sia immediatamente disponibile**, ma la

prova preliminare (di cui al comma 2) abbia dato esito positivo.

Qualora il veicolo non possa essere affidato ad altra persona idonea (munita del prescritto titolo abilitativo e in condizioni psico-fisiche regolari) prontamente reperibile, deve essere fatto trasportare – a spese del conducente – fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al gestore che ne assume la custodia.

In funzione dell'esito positivo della prova preliminare il prefetto dovrà disporre che il conducente si sottoponga, nel termine di

60 giorni, alla misura cautelare della visita medica di verifica dei requisiti psichici e fisici, con **sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti**.

In caso di inidoneità alla guida **la patente viene revocata con divieto di conseguire una nuova prima di tre anni**.

Eguale a quanto sopra in caso di accertamento positivo ai sensi del c. 2-bis.



Modifica al Codice Penale

La L. 177/2024 ha modificato i seguenti articoli del codice penale:

- art. 589-bis («Omicidio stradale o nautico»);
- art. 590-bis («Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime»);
- art. 727 («Abbandono di animali»).

In particolare l'art. 2, comma 2, della L. n. 177/2024 prevede **l'estensione della pena della reclusione da 2 a 7 anni (prevista per l'omicidio stradale) quando l'incidente dal quale è derivata la morte sia dovuto all'abbandono di animali domestici su strada o nelle relative pertinenze.**

Con l'art. 2, comma 3, L. n. 177/2024 si prevede **la pena della reclusione da 3 mesi a 1 anno, per le lesioni gravi, e da 1 a 3 anni, per le lesioni gravissime, quando l'incidente sia derivato dall'abbandono di animali domestici su strada o nelle relative pertinenze.**

Si tratta di reato procedibile a querela ai sensi del comma 9 a condizione che non ricorrano aggravanti.

L'art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 177/2024 **sostituisce il comma 2 dell'art. 590-bis**, che punisce adesso con la reclusione da 3 a 5 anni le lesioni stradali e nautiche gravi e con la reclusione da 4 a 7 anni quelle gravissime, cagionate da chi si sia posto alla guida di

veicolo a motore o di unità da diporto in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o di **alterazione psico-fisica** "conseguente all'assunzione" di sostanze stupefacenti o psicotrope, con espunzione del richiamo all'art. 187 C.d.S.

L'art. 2, comma 1, L. n. 177/2024 introduce poi due modifiche al reato contravvenzionale di abbandono di animali, art. 727 c.p. dove:

- al primo comma viene aggiunto un periodo che prevede un'aggravante speciale con **aumento di un terzo fisso della pena, quando l'abbandono avvenga su strada o nelle relative pertinenze;**
- viene aggiunto un terzo comma ai sensi del quale all'accertamento del reato di abbandono di animali consegue, qualora il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, **la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno.**

Si ha così il seguente quadro sanzionatorio.

Tipologia di omicidio stradale	Pene
Conducente che viola le norme sulla disciplina della circolazione stradale	reclusione da 2 a 7 anni
Persona che abbandona animali su strada e genera incidente	reclusione da 2 a 7 anni
Conducente veicolo a motore in ebbrezza T.A. > 0,8 ≤ 1,5 g/l	reclusione da 5 a 10 anni
Conducente veicolo a motore con velocità ≥ doppio del consentito, non < 70 km/h, in centro urbano	reclusione da 5 a 10 anni
Conducente veicolo a motore con velocità > 50 km/h rispetto al massimo, su strade extraurbane	reclusione da 5 a 10 anni
Conducente veicolo a motore che attraversa intersezione con semaforo rosso	reclusione da 5 a 10 anni
Conducente veicolo a motore in contromano	reclusione da 5 a 10 anni
Conducente veicolo a motore in inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi	reclusione da 5 a 10 anni
- in sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o linea continua	reclusione da 5 a 10 anni
Conducente veicolo a motore in ebbrezza con T.A. > 1,5 g/l	reclusione da 8 a 12 anni
Conducente veicolo a motore in alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti o psicotrope	reclusione da 8 a 12 anni
Trasportatore professionale in ebbrezza con T.A. > 0,8 ≤ 1,5 g/l	reclusione da 8 a 12 anni
Circostanze aggravanti con aumento di pena fino a 1/3: persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, veicolo, di proprietà dell'autore, sprovvisto di assicurazione obbligatoria aumento di pena fino da 1/3 a 2/3 non inferiore a 5 anni: • fuga del conducente Omicidio con lesioni plurime - Pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo comunque non maggiore 18 anni	
Tipologia di lesioni stradali	Pene
Lesioni gravi dovute a: • conducente che viola le norme sulla disciplina della circolazione stradale • persona che abbandona animali su strada	reclusione da 3 mesi a 1 anno procedibilità a querela
Lesioni gravissime dovute a: • conducente che viola le norme sulla disciplina della circolazione stradale • persona che abbandona animali su strada	reclusione da 1 a 3 anni procedibilità a querela
Lesioni gravi dovute a conducente di veicolo a motore • in ebbrezza T.A. > 0,8 ≤ 1,5 g/l • velocità ≥ doppio del consentito, non < 70 km/h, in centro urbano • velocità > 50 km/h rispetto al massimo, su strade extraurbane • con attraversamento intersezione con semaforo rosso • in contromano • in inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi • in sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o linea continua	reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni procedibilità d'ufficio
Lesioni gravissime dovute a conducente di veicolo a motore (stessi casi di cui sopra)	reclusione da 2 anni a 4 anni procedibilità d'ufficio
Lesioni gravi dovute a conducente di veicolo a motore • in ebbrezza con T.A. > 1,5 g/l • in alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti o psicotrope (attenzione si deve provare l'alterazione) • trasportatori professionali • in ebbrezza con T.A. > 0,8 ≤ 1,5 g/l	reclusione da 3 a 5 anni procedibilità d'ufficio
Lesioni gravissime dovute a conducente di veicolo a motore (stessi casi di cui sopra)	reclusione da 4 anni a 7 anni procedibilità d'ufficio
Circostanze aggravanti con aumento pena fino a 1/3: • persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata • veicolo, di proprietà dell'autore, sprovvisto di assicurazione obbligatoria con aumento pena da 1/3 a 2/3, non < 3 anni: • fuga del conducente IN CASO DI LESIONI PLURIME pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo, non > 7 anni	

Le nuove possibilità di accertamento senza contestazione immediata

La L. 177/2024 modificando l'art. 201 C.d.S. ("Notificazione delle violazioni") ha **ampliato le possibilità di impiego di dispositivi automatici**.

Va ricordato che fino a ora era possibile utilizzare i dispositivi automatici non presidiati da operatori di polizia per il rilevamento degli illeciti previsti dai seguenti articoli del codice della strada:

- art. 80 (Revisioni);
- art. 141 (Velocità);
- art. 142 (Limiti di velocità);
- art. 143 (Posizione dei veicoli sulla carreggiata) commi 11 (circolazione contromano) e 12 (circolazione contromano art. curve, dossi, ecc.);
- art. 146 (Violazione della segnaletica stradale);

- art. 148 (Sorpasso);
- art. 167 (Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi);
- art. 170 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote);
- art. 171 (Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote);
- art. 176 (Comportamenti su autostrade o strade extraurbane principali);
- art. 193 (Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile);
- art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa);
- art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo).

Le modifiche operate dalla L. 177/2024 **ampliano l'ambito dei controlli tramite strumentazioni elettroniche non presidiate** alle seguenti:

Nuove possibilità di controllo con strumentazioni automatiche

art. 10	Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
art. 40 c. 11	Segnali orizzontali - precedenza ai pedoni
art. 61	Sagoma limite
art. 62	Massa limite
art. 72	Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
art. 78	Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
art. 79	Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
art. 146	Violazione della segnaletica stradale ristretta al c. 3 (passaggi a livello)
art. 147	Comportamento passaggi a livello (c. 2bis e 3)
art. 158	Divieto di fermata e di sosta dei veicoli) con riferimento alla sola fermata e sosta ex art. 7 c. 1 lett. d (sosta riservata)
art. 216	Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente
art. 217	Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione

Sarà inoltre possibile utilizzare **dispositivi di controllo automatico che possano accertare contemporaneamente la violazione di più norme** del codice della strada (esempio: passaggio con il rosso e mancanza di assicurazione), così come **utilizzare le immagini** provenienti da uno strumento utilizzato per l'accertamento automatico di una violazione per poter contestare, in modo differito, anche altre violazioni **per le quali lo strumento non è omologato o approvato**.

Non sono possibili però accertamenti massivi quando l'accertamento, per essere definito, comporta l'accesso a banche dati al fine di rilevare l'illecito (es. assicurazione).

Da tenere presente che i dispositivi automatici devono essere **approvati od omologati**, con le modalità che dovranno essere stabilite da appositi **regolamenti adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto**

con il Ministro dell'interno. I regolamenti dovranno disciplinare anche le modalità di collocazione e utilizzo dei dispositivi, così come le modalità di accesso alle banche dati necessarie per il loro funzionamento.

Il nuovo comma 5-ter prevede poi la **possibilità di utilizzare gli impianti di videosorveglianza per l'accertamento di determinate violazioni** (artt. art. 175, c. 2, c. 7, lettera a), c. 9, art. 176, c. 1, c. 2, lettera a), c. 2, lettera b), c. 7, c. 9, c. 10, c. 11, c. 17) quando commesse in **ambito autostradale o sulle strade extraurbane principali e in particolari condizioni** (es. imbocco di galleria).

Il nuovo quadro della micromobilità elettrica

La disciplina della micromobilità elettrica, riferita quasi esclusivamente ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, ha subito profonde modificazioni.

In particolare sono rimasti invariati rispetto alla precedente normativa:

- il nucleo fondamentale del Decreto ministeriale, prevedendo adesso un aggiornamento dinamico ai futuri decreti, con:
- potenza del monopattino non superiore a 500 W;
- necessità di segnalatore acustico;
- assenza di posti a sedere;
- necessità di marcatura CE ai sensi della direttiva n. 2006/42/CE;
- velocità massima possibile 20 km/h e 6 km/h in aree pedonali;
- obbligo da mezz'ora dopo il tramonto e in condizioni atmosferiche che lo richiedano di accensione di dispositivi di illuminazione con luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente catadiottri rossi e luce rossa fissa;

altre disposizioni che prevedevano:

- la necessità di indicatori di svolta a luce gialla;
- l'obbligo per il conducente, in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di indossare bretelle o giubbotto retroriflettente
- avere almeno 14 anni di età per la guida;

- il divieto di portare a bordo altre persone, animali, oggetti, ecc.;
- il divieto di trainare e farsi trainare e divieto di transito su marciapiedi e contromano;
- la possibilità di sosta nei posti riservati a ciclomotori e motocicli.

Le modifiche più importanti riguardo i monopattini a propulsione principalmente elettrica riguardano la previsione di:

- **casco obbligatorio** UNI EN 1078 o UNI EN 1080 per tutti i conducenti;
- **contrassegno («targa») obbligatorio;**
- obbligo di comunicazione in caso di cambiamento di residenza o di sede;
- **assicurazione RC obbligatoria;**
- circolazione solamente su strade urbane e con limite di 50 km/h;
- divieto di circolazione su piste ciclabili e altri spazi riservati ai velocipedisti.

Conclusioni

Le modifiche effettuate dalla L. 177/2024 al codice della strada e alle altre normative sono molte e, purtroppo, non chiare.

Si aggiunga che alcune modifiche in realtà non sono ancora operative mancando i decreti attuativi specifici (esempio: alcolock) oppure avendo adottato le norme ma non avendo predisposto quanto necessario per attuale (esempio: contrassegno obbligatorio per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica).

È dunque necessario che in questa fase fluida **gli appartenenti agli organi di polizia, sulla base di disposizioni del proprio comando, operino con il massimo discernimento**, evitando di mettersi in situazione al momento ambigue dal punto di vista dell'applicazione pratica delle nuove norme.



Sergio Bedessi

Collabora con Citynext sulle tematiche della sicurezza urbana e della polizia locale, occupandosi anche di intelligenza artificiale applicata a questi temi. Autore di libri e articoli, formatore, è stato docente in master universitari, oltre che comandante della Polizia Locale in varie città italiane. È laureato in architettura e in scienze politiche, con una terza laurea specialistica in metodologia e ricerca empirica nelle scienze sociali, giornalista pubblicista.



CityNext S.r.l.

Sede Legale: Via Chopin, 12 – 00144 Roma

E-mail: info@citynext.it